



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 30 DEL 19.02.2026

OGGETTO: Restituzione della quota non utilizzata del contributo statale, dell'anno 2024, di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto per l'incremento dell'indennità di funzione degli amministratori comunali.

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data, 19.02.2026

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

Data, 19.02.2026

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg 269 del 25 FEB. 2026

L'addetto alla pubblicazione
F.to Immacolata Fasolo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 19.02.2026



Il Responsabile del servizio
Dott. Massimiliano Mastrobattista

IL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che recitano:
"583.A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

VISTO il D.M. del 14 dicembre 2023 di riparto del fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto, dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021;

VISTA la nota metodologica, di cui all'allegato C) al citato D.M. del 14 dicembre 2023, con la quale sono stati stabiliti i criteri di riparto ai comuni delle risorse statali in questione;

RILEVATO che con il predetto decreto sono stati assegnati al Comune di Lenola euro 14.767,63 , per l'anno 2023;

VISTI i seguenti comunicati del Ministero dell'Interno, pubblicati sul portale web della finanza locale, con i quali sono stati forniti dei chiarimenti e delle precisazioni in merito alle modalità di riparto, di utilizzo e di rendicontazione del fondo di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021:

- comunicato del 9 gennaio 2023;
- comunicato del 20 gennaio 2023;
- comunicato del 27 gennaio 2023;
- comunicato del 10 maggio 2023;
- comunicato del 23 gennaio 2024;
- comunicato del 3luglio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 20-ter del D.L. n. 198/2022 (decreto milleproroghe 2022), con il quale è stato stabilito che, fino al 31 dicembre 2023, le risorse statali in questione sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla

misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità

CONSIDERATO che l'utilizzo del contributo in questione deve essere dimostrato attraverso un apposito certificato disponibile nell'area certificati del portale ministeriale della finanza locale;

VISTO il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000, relativo alla determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali fino a tutto l'anno 2021, come ridotte del 10% dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005;

VISTA la deliberazione n. 11/2023 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la quale è stato chiarito che la decurtazione del 10% di cui al comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 non è applicabile ai nuovi importi delle indennità, così come integralmente rideterminati dalla Legge di Bilancio 2022, e il carattere strutturale del taglio residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022;

CONSIDERATO che il contributo statale di cui al menzionato comma 586 non concorre alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni a titolo di IRAP (che resta quindi a carico degli stessi) ma concorre invece alla copertura del maggiore onere sostenuto per la quota annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco;

RILEVATA la spesa effettiva relativa alle indennità dell'anno 2024 degli Amministratori comunali in carica interessati dalle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2022 e quantificata in euro 5.830,47 la somma non utilizzata del contributo statale in esame da restituire all'Erario;

VISTI il vigente Regolamento comunale di contabilità, il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **di liquidare**, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate, la somma di euro 5.830,47 a favore dell'Erario, a titolo di restituzione della quota non utilizzata del contributo statale, dell'anno 2024, di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, assegnata con il D.M. 14 dicembre 2023, con imputazione della spesa al capitolo 8101 impegno n. 2024111095, che presenta la necessaria disponibilità;
2. **di dare atto** che il relativo versamento della somma di cui al punto 1) dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario "Tesoro dello Stato- CF 80226730580" ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" - IBAN: IT 81 S 0100003245BE00000001FV ;
3. **di disporre** la rendicontazione della quota spesa del contributo statale di cui al punto 1), attraverso lo specifico certificato sull'utilizzo del contributo per l'anno 2024 disponibile nell'area certificati del portale ministeriale della finanza locale, allegando all'anzidetto certificato la quietanza di pagamento della somma restituita all'Erario pari ad euro 5.830,47;
4. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.